

Rep.

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO
PRIVATO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DEL COMUNE
DI BORGIO VELINO (RI)**

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno .. (....), del mese di, presso la Civica
residenza del Comune di Boro Velino, sono presenti:

il Sig. Emanuele Berardi., C.F.: BRRMNL76C08H282K nato a Rieti (RI) il
08.03.1976 e residente in Borgo Velino Fraz. Collerinaldo alla via della Chiesa n. 43
in qualità Sindaco del Comune di Borgo Velino, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale
che rappresenta, codice fiscale e partita IVA 00109190579 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 di seguito semplicemente
denominato "Comune";

e

il Dr. Giancarlo Dimauro, nato a San Severo, il 17 novembre 1955, C.F.: DMR GCR
55S171158F nella qualità di Direttore Tecnico e Responsabile Legale della
Fondazione "**San Giovanni Bosco Arpa Foundation**", con sede in Salisbury (UK)
Moore Stephens (South) LLP 33 The Clarendon Centre Salisbury Business Park
Dairy Meadow Lane, Salisbury, Wilts, SP1 2TJ – iscritta alla Company House di
Londra al n° 3681461, in seguito per brevità denominata Fondazione.

PREMESSO CHE

- in data 24 agosto 2016, 26-30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 si sono verificati
eventi sismici di particolare intensità che hanno interessato molti dei Comuni
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricomprese nel territorio del Comune di Borgo Velino e comunque il comune stesso rientra tra quelli classificati con alto rischio sismico;
- la Fondazione inviava una nota al comune di Borgo Velino in data 24.05.2018, assunta al protocollo comunale in data 30.05.2018 al n. 2214, manifestando l'interesse per la realizzazione di opere civili e/o di edilizia scolastica No-Profit e l'esecuzione di lavori necessari al ripristino delle condizioni di vivibilità;
- il Comune, con nota a firma del Sindaco del 30.05.2018 prot.n. 2230, confermava la propria disponibilità ed interesse alla realizzazione delle predette opere sul proprio territorio, indicando lo specifico intervento: Demolizione della scuola primaria "Dante Alighieri" e ricostruzione di un nuovo plesso scolastico destinato a scuola dell'infanzia e primaria, sito in via Aldo Moro n.69;
- la Fondazione inviava riscontro con nota assunta al protocollo comunale in data 06.08.2018 al n.3169, con la quale comunicava la realizzazione di uno studio di fattibilità per le opere necessarie alla costruzione della nuova scuola, per un importo presunto complessivo di €. 3.000.000,00, attraverso la stipula di apposita convenzione;
- in data 14.12.2018 il Comune, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 14.12.2018, accettava la proposta di donazione dell'opera;
- l'art. 20 del DLgs n. 50/2016 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con le quali un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di

parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo

restando il rispetto dell'articolo 80 del Decreto stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Borgo Velino e la Fondazione ai fini della realizzazione, previa demolizione dell'edificio esistente con esclusione della palestra, della nuova scuola " Dante Alighieri" , da destinarsi a scuola dell'infanzia e primaria e della sua successiva donazione al Comune stesso. La scuola è ubicata in Borgo Velino alla via Aldo Moro n. 69;
2. La descrizione, le dimensioni e la precisa ubicazione sono contenuti nella proposta progettuale da allegarsi alla presente Convenzione in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale e della quale formerà parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

(Impegni della Fondazione)

1. In virtù della Convenzione, la Fondazione si impegna:
 - a) Predisporre, attraverso tecnici e professionisti di sua fiducia, la progettazione esecutiva della scuola oggetto della presente Convenzione, ivi compresa la parte relativa alle opere di fondazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla stipula della presente Convenzione, compresa idonea relazione geologica,

	calcoli statici, impiantistici, ecc., necessari ad ottenere tutti le prescritte autorizzazioni e n.o. di legge, nonché la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione;	
	<i>b)</i> demolire l'edificio attualmente insistente sull'area (scuola) sia in elevazione che in fondazione, conferire le relative macerie in discarica, provvedere agli eventuali interventi di bonifica dell'area se necessari alla costruzione della nuova scuola;	
	<i>c)</i> provvedere alla realizzazione, a perfetta regola d'arte, dell'intervento di cui all'art. 2, entro e non oltre il termine di giorni 800 (ottocento) solari, a decorrere dalla data di approvazione definitiva della presente convenzione, nominando il Direttore dei lavori, le cui spese dovranno essere previste nel quadro economico progettuale e quindi nell'importo realizzativo complessivo;	
	<i>d)</i> garantire il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente con riferimento all'edificio, ai materiali utilizzati e agli impianti eseguiti nella realizzazione dell'intervento.	
	<i>e)</i> nominare la figura tecnica necessaria del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui all'art.2;	
	<i>f)</i> presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché richiedere ed ottenere medesima dichiarazione degli altri soggetti affidatari dei lavori e delle progettazioni;	
	<i>g)</i> consegnare copia dei contratti che dovesse stipulare con altri soggetti per la realizzazione dell'opera;	
	<i>h)</i> cedere a titolo gratuito al Comune l'opera realizzata.	

Articolo 4

(Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione della Fondazione l'attuale edificio scolastico, palestra esclusa, libero da cose e/o persone;
- b) predisporre e adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare e/o richiedere ad Enti sovracomunali tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;
- c) nominare le figure tecniche necessarie del/i Collaudatore/i tecnico/i, amministrativo e statico per la realizzazione dell'intervento di cui all'art.2;
- d) garantire l'allaccio alle reti pubbliche dell'impianistica realizzata da parte della Fondazione;
- e) procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla successiva presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi;
- f) curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
- g) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle aree circostanti, a far tempo dalla cessione della stessa al Comune, che verrà fatta in contraddittorio tra le parti e dovrà risultare da apposito verbale di consegna, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;
- h) assicurare attraverso l'affissione di apposita targa, la riconoscibilità del Donante quale finanziatore dell'intervento indicato all'art. 2.

Articolo 5

(Valore della donazione e cessione dell'opera)

1. Il valore dei beni donati al Comune verrà individuato sulla base del progetto esecutivo. La Fondazione si accollerà tutti i costi e le spese per la realizzazione del progetto (in via esemplificativa e non esaustiva : lavori, progettazioni,calcoli,indagini,direzioni,collaudi,diritti,oneri sicurezza,ecc.) sostenuti dalla stessa o da suoi affidatari, per un valore presunto complessivo pari a €. 3.000.000,00.

Articolo 6

(Responsabilità e Riservatezza)

1. Sia la Fondazione che il Comune autorizzano a diffondere i dati e le informazioni concernenti l'operazione necessari ai fini dello svolgimento della presente Convenzione, nelle modalità più opportune suggerite dalla pratica professionale, fermo restando la necessità di tutelare le informazioni più sensibili, in riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali (Reg.UE 679/2016) e sull'obbligo alla riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente ai fini e nell'ambito dell'espletamento della presente Convenzione.

Articolo 7

(Foro competente)

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro territorialmente competente.

Articolo 8

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 9

(Inadempienze)

In caso di inadempimento e/o violazione da parte del soggetto attuatore "Fondazione San Giovanni Bosco Arpa Foundation" delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, potrà essere disposta la sospensione dei lavori dell'intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata alle inadempienze.

In caso di persistente mancato rispetto della realizzazione delle opere di cui ai precedenti artt. nn. 2 e 3, il Comune potrà inoltre richiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione anche senza previa diffida, nonché pretendere l'acquisizione o la rimozione delle opere realizzate e la refusione dei danni subiti.

Articolo 10

(Validità della convenzione)

L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata alla sua approvazione da parte del Consiglio comunale e l' approvazione del Progetto da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borgo Velino.

Il Comune di

La Fondazione